



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

(Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-731020. E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it)

ORDINANZA N. 38/2016

Porto Pollo e Porto Liscia, località Isuledda, Comune di Palau (OT) Disciplina del *kitesurf*, del *windsurf*, dell'attività d'insegnamento e norme a tutela della balneazione

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena,

- CONSIDERATO** che località Isuledda, Porto Pollo e Porto Liscia, per le speciali caratteristiche morfologiche e dei venti dominanti, è meta internazionale per gli sportivi praticanti gli sport acquatici ed in particolare il *windsurf* e il *kitesurf* e che pertanto è legittimo prevedere una disciplina speciale dei pubblici usi del mare, anche parzialmente in deroga all'Ordinanza di sicurezza balneare in vigore, ai fini di realizzare una migliore tutela dell'incolumità degli sportivi stessi e dei bagnanti;
- VISTA** la Determinazione n. 16 in data 30 giugno 2003 del Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio - Olbia della Regione Autonoma della Sardegna (R.A.S.), con la quale la località di Porto Puddu (Porto Pollo) del Comune di Palau, è stata espressamente considerata come "zona soggetta a specifica disciplina" per la pratica delle attività di *windsurf*;
- VISTA** la Determinazione n. 1304 in data 13.06.2014, come integrata dalla Determinazione n. 1725 in data 22.07.2014, della Regione Autonoma della Sardegna – della Direzione generale Enti Locali e Finanze, inerente la "disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo (Ordinanza balneare 2014)";
- VISTE** le circolari prot. n. 5171242-A.2.50 in data 07.05.1994, prot. n. 5171080-A.2.50 in data 10.04.1995 e prot. n. 5171328-A.2.50 in data 20.05.1994 del Ministero dei Trasporti della Navigazione aventi per oggetto "disciplina dell'uso della spiagge e delle zone mare destinate alla balneazione" e successive integrazioni;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 02.01.04/34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto avente per oggetto la disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione – Ordinanze Balneari;
- VISTE** le linee di indirizzo impartite dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di disciplina delle attività balneari, di cui ai dispacci prot. n. 02.02.02/48759 in data 25.05.2012, prot. n. 02.02.03/7968 in data 15.05.2013 e prot. n. 73359 in data 30.07.2014;
- VISTA** le proprie Ordinanze n. 24/2015 e 93/2015 relative alla "disciplina del *kitesurf* nella zona di Porto Liscia e Porto Puddu e dell'attività

	d'insegnamento nell'ambito del Circondario Marittimo di La Maddalena";
VISTE	la propria Ordinanza n. 44/2015 (cd. Ordinanza di sicurezza balneare) recante la disciplina delle diverse attività balneari e non connesse ai cc.dd. pubblici usi del mare e del demanio marittimo durante la stagione estiva;
VISTI	i risultati della riunione in data 16.02.2016 con i rappresentanti e funzionari del Comune di Palau e dell'Associazione operatori di Porto Pollo;
CONSIDERATO	il proprio parere positivo indirizzato al Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio – Olbia (con nota prot. n. 03.03.02/4515 in data 31.03.2015) inerente il rilascio dell'autorizzazione per il posizionamento del corridoio di lancio riservato all'attività di <i>kitesurf</i> ;
TENUTO CONTO	della presenza, presso le località di Porto Pollo e Porto Liscia, di numerose scuole e sodalizi sportivi e che alcuni di essi gestiscono aree in concessione del pubblico demanio marittimo;
TENUTO CONTO	del parere tecnico dell'Associazione operatori di Porto Pollo espresso in occasione della riunione tenutasi in data 17.02.2016;
RITENUTO	di dover regolamentare le attività di windsurf nella zona di Porto Pollo e quelle di <i>kitesurf</i> della Società "FH ACADEMY SSRL" che in detta zona esercita attività di solo insegnamento <i>kitesurf</i> per persone disagiate con l'ausilio di personale istruttore oltre i 200 metri dalla costa;
VISTA	la Legge 7 ottobre 2015, n. 167 delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto ed in particolare l'art. 1, lettera t, punti 1 e 2;
TENUTO CONTO	dell'esperienza acquisita durante le stagioni estive ed in particolare le segnalazioni di criticità occorse durante le attività di cui sopra e ritenuto pertanto di dover regolamentare ulteriormente tale attività ai fini della sicurezza;
RITENUTO	necessario, per la particolare tipologia di attività velica svolta (<i>kitesurf</i>), prevedere che l'insegnamento di tali attività sia svolto da figure professionali riconosciute, nell'attesa dell'istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare;
VISTO	il Decreto Legislativo 18.07.2005 n. 171 "Codice della nautica da diporto";
VISTO	il Decreto Ministeriale 29.07.2008 n. 146 "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005 n. 171";
VISTI	gli artt. 16, 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima),

ORDINA

Disciplina del *windsurf*, del *kitesurf*, degli sport acquatici e dell'attività di balneazione

“PARTE A”

Articolo 1 - Premesse e definizione delle aree a disciplina speciale.

Nelle zone di Porto Pollo e di Porto Liscia, a partire dalla settimana che precede l'inizio della stagione balneare e fino al termine della stessa, sono individuate **aree a disciplina speciale** per la pratica e l'insegnamento degli sport acquatici nella zona di mare compresa entro i 200 mt. dalla costa.

Nel periodo indicato è consentita, in deroga alle disposizioni dell'Ordinanza di sicurezza balneare, la navigazione **entro il limite di 200 mt. dalla costa** alle sole unità da diporto minori quali *windsurf*, derive a vela, natanti da spiaggia, canoe, *kajak* e mezzi simili, fatta esclusione per qualsiasi unità a motore non specificatamente autorizzata e *kitesurf*.

In particolare i ***kitesurf* dovranno navigare oltre 200 metri dalla costa** o nei corridoi di lancio appositamente predisposti secondo le norme della presente Ordinanza.

Nella Baia di Porto Pollo, a partire dalla domenica prima di Pasqua sino al 10 novembre di ogni anno, è interdetta la navigazione dei *Kitesurf* salvo quanto indicato al punto 3 della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza individua altresì **alcune zone**, di limitata ampiezza e delimitate da cavi tarozzati, **destinate esclusivamente alla balneazione** in cui non è ammessa la navigazione di qualsiasi mezzo nautico.

Articolo 2 - Definizione delle aree.

Nella zona di Porto Pollo e di Porto Liscia **le aree a disciplina speciale** sono quelle sottoelencate ed evidenziate nella planimetria allegata facente parte integrante della presente Ordinanza:

a) **Zone di Mare riservate ai bagnanti.**

Gli specchi acquei indicati con la **lettera “A”** nell'allegata planimetria (Allegato 1) **sono riservati esclusivamente alla balneazione** e devono essere delimitati da boe rosse, posizionate secondo le coordinate geografiche specificate di seguito.

Tali boe devono essere ancorate al fondo, collegate tra loro mediante sagola sulla quale devono essere sistemati, ad ogni metro, tarozzi di colore giallo e rosso alternati fino al raggiungimento dell'arenile.

All'interno degli specchi acquei riservati alla balneazione sono vietati il transito e la sosta di qualsiasi unità nautica.

Sulla parte di spiaggia retrostante i citati specchi acquei è vietato il deposito, anche temporaneo, di qualsiasi unità nonché di qualsiasi attrezzatura legata alla pratica delle attività sportive nautiche.

È altresì vietato ormeggiare qualsiasi unità ai gavitelli e ai tarozzi di delimitazione.

Al fine di poter svolgere le attività di *kitesurf* e *windsurf* nella zona di Porto Pollo e di Porto Liscia, a partire dalla settimana che precede l'inizio della stagione balneare e fino al termine della stessa, devono essere posizionate a cura degli interessati le boe di delimitazione delle aree riservate alla balneazione e devono essere posizionati sull'arenile, in prossimità di ogni

specchio acqueo riservato alla balneazione, cartelli informativi riportanti in italiano ed inglese la seguente dicitura: “ATTIVITA’ DI KITESURF, WINDSURF E VELA POSSIBILE SOLO CON L’AREA DI BALNEAZIONE DELIMITATA” - “KITEBOARDING, WINDSURFING AND SAILING IS PERMITTED ONLY IF SWIMMING SAFETY LINES ARE IN PLACE”

In prossimità di ogni specchio acqueo riservato alla balneazione, il posizionamento delle boe di delimitazione deve avvenire con il rispetto delle seguenti coordinate come rappresentato dall’allegata planimetria:

Porto Pollo – lato Levante		
Id. BOA	Lat. (WGS 84)	Long. (WGS 84)
1	41°11'34.97"N	9°19'11.12"E
2	41°11'35.10"N	9°19'11.97"E
3	41°11'34.99"N	9°19'13.33"E
4	41°11'32.29"N	9°19'17.68"E
5	41°11'30.56"N	9°19'17.71"E
6	41°11'29.75"N	9°19'19.12"E
7	41°11'30.37"N	9°19'20.96"E
8	41°11'28.03"N	9°19'26.11"E
9	41°11'26.36"N	9°19'26.49"E

Porto Liscia – lato Ponente		
Id. BOA	Lat. (WGS 84)	Long. (WGS 84)
10	41°11'34.95"N	9°19'02.97"E
11	41°11'34.84"N	9°19'00.18"E
12	41°11'30.55"N	9°18'50.83"E
13	41°11'28.68"N	9°18'49.42"E

È fatto inoltre obbligo ai **titolari di concessione demaniale marittima** per la posa di ombrelloni e lettini di posizionare, alla distanza minima di 40 mt. dalla battigia, ulteriori cavi tarozzati a protezione della balneazione negli specchi acquei antistanti gli spazi concessi. È vietato ridurre arbitrariamente la zona destinata alla balneazione.

Per quanto non disciplinato nella presente Ordinanza si rimanda agli obblighi generali previsti in capo ai titolari di stabilimenti balneari nell’Ordinanza di sicurezza balneare vigente.

b) Corridoi di lancio.

Le aree al di fuori dei cavi tarozzati (cavi delimitanti gli specchi acquei riservati alla balneazione) sono indicate nell’allegata planimetria dalla **lettera “B”** e sono dedicati all’ingresso e uscita di qualsiasi unità nautica ad esclusione dei mezzi a motore e *kitesurf*, i quali godono di specifici corridoi di lancio.

All’interno dei corridoi di lancio è vietata la sosta e l’ormeggio di qualsiasi unità, nonché di attrezzatura dedicata agli sport acquatici, ad esclusione dei mezzi dedicati all’assistenza.

I tratti di arenile antistanti i citati corridoi, ad esclusione dei primi 5 mt. di battigia, possono essere temporaneamente occupati, esclusivamente nelle ore diurne, dall’attrezzatura sportiva necessaria all’uso privato per il tempo indispensabile alla preparazione, uso e disarmo della stessa. Nei corridoi di cui al presente articolo è vietata la balneazione.

c) Corridoi di lancio ed atterraggio per unità a motore.

Gli specchi acquei delimitati da cavi tarozzati e indicati dalla **lettera “C”** nell’allegata planimetria, sia nel lato di levante che di ponente dell’istmo sono riservati al transito delle unità a motore per il solo atterraggio e lancio.

All’interno degli stessi, le unità a motore devono navigare alla minima velocità consentita per manovrare in sicurezza e comunque non superiore ai 3 nodi.

Nei corridoi è vietata la balneazione ed il transito delle unità a vela.

Nel tratto di arenile posto a levante dell’istmo, retrostante lo specchio acqueo dedicato a corridoio, sono consentite le operazioni di alaggio e varo di piccole unità.

Articolo 3 – Attività nello specchio acqueo antistante località Porto Pollo.

Lo specchio acqueo antistante località Porto Pollo, delimitato dai punti di cui alla seguente tabella, è riservato all'attività di *windsurf*, derive e catamarani a vela ad esclusione delle attività di *kitesurf* della Società "FH ACADEMY SSRL" che è autorizzata con Determinazione n. 1398/24465 del 29.06.2015 della Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare attività di insegnamento *kitesurf* per persone disagiate con l'ausilio di personale istruttore oltre i 200 metri dalla costa.

Punti	Latitudine (WGS84)	Longitudine (WGS84)
Alfa	41° 11.918' N	009° 19.345' E
Beta	41° 11.918' N	009° 20.145' E

La Società "FH ACADEMY SSRL" dovrà dare preventiva comunicazione dell'inizio di ogni sessione di corso comunicando l'elenco dei nominativi degli allievi e delle persone impiegate per l'insegnamento.

“PARTE B”

Porto Liscia - Disciplina del *kitesurf*

Articolo 4 – Premessa.

Nella zona di Porto Liscia, indicata con la **lettera “D”** nello stralcio planimetrico di cui all'Allegato 1, parte integrante della presente Ordinanza, è individuato un corridoio di lancio/atterraggio riservato esclusivamente all'attività di *kitesurf* secondo le seguenti modalità.

Articolo 5 - *Kite zone*.

Al fine di garantire un'adeguata tutela dell'incolumità sia degli sportivi praticanti *kitesurf* sia dei bagnanti, lungo la fascia costiera della spiaggia di Porto Liscia è istituita, previo rilascio ai fini demaniali marittimi della prescritta autorizzazione stagionale da parte del competente Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio della R.A.S., una **“KITE ZONE”**, articolata in un “corridoio dedicato” (zona a mare) ed una “area per servizi” (zona a terra), meglio individuata e descritta nell'Allegato 2 della presente Ordinanza.

Articolo 6 - Corridoio dedicato.

Il “corridoio dedicato” (zona a mare) di cui al precedente art. 5 ha la funzione di consentire l'ingresso e l'uscita in sicurezza dei *kitesurf* dalla fascia di mare di 200 metri dalla costa.

Tale “corridoio dedicato” a forma di cono sarà delimitato in mare a cura della “Associazione Operatori di Porto Pollo” secondo lo schema allegato.

La delimitazione dell'autorizzato “corridoio dedicato” dovrà essere eseguita mediante il posizionamento di gavitelli di colore arancione con diametro minimo di cm. 50.

Detti gavitelli, posti ad una distanza massima di 30 metri l'uno dall'altro, con l'eccezione del primo tratto di 50 metri, saranno coronati lato mare da un gavitello di maggiori dimensioni a segnalare l'inizio della zona. Considerata la peculiarità di esecuzione dello sport in questione si

prescrive che i gavitelli non siano uniti fra loro da cavi tarozzati, ma che solo i relativi corpi morti siano collegati fra loro sul fondo mediante cima non galleggiante o catenaria.

Il “corridoio dedicato” dovrà avere una profondità di 200 metri dalla linea di bassa marea ed una larghezza di 80 metri nel lato più vicino alla riva, di cui 10 metri in entrambe le estremità (per un totale di 20 metri) dedicato alle attività delle scuole.

Al di fuori di questo “corridoio dedicato”, superata la fascia di 200 metri dalla costa, nessuna precedenza particolare è accordata ai praticanti l'attività sportiva di *kitesurf*, risultando ordinariamente vigenti le regole di precedenza stabilite dalla normativa nazionale ed internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare.

L'utilizzo del “corridoio dedicato” è consentito esclusivamente ai *kitesurf* ed ai natanti di assistenza delle scuole di cui all'Art. 10, risultando vietato il transito e l'ancoraggio di qualsiasi altro mezzo.

È consentito il solo ancoraggio dei mezzi di assistenza nello specchio acqueo adiacente il corridoio di lancio così come riportato nell'Allegato 2.

Al di fuori del “corridoio dedicato” è vietato, ai sensi della vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare, l'utilizzo dei *kitesurf* in tutta la restante fascia di mare che si estende per 200 metri dalla riva.

L'attività sportiva del *kitesurf* è praticabile dal sorgere al tramonto del sole.

Articolo 7 - Disciplina del corridoio dedicato.

Nel “corridoio dedicato” di cui ai precedenti articoli 5 e 6, è vietata la balneazione, la pesca, il transito e l'ancoraggio di unità a motore o a vela a meno di quelle destinate al soccorso, ai mezzi di assistenza delle scuole od in caso di emergenza. È vietato altresì l'ormeggio di qualunque unità ai gavitelli di delimitazione.

L'ingresso, il transito e l'uscita dal “corridoio dedicato” dovranno essere effettuati senza compiere evoluzioni e devono avvenire con la tecnica del *body drag*, che consiste nel farsi trascinare dall'ala con il corpo in acqua sino al limite a largo del corridoio di lancio, o navigando in corretta postura ed a bassa velocità con il massimo controllo.

Nel “corridoio dedicato” la precedenza è riservata ai *kiter* in rientro dal mare, in avvicinamento verso la riva.

Nei corridoi di lancio ed in prossimità della riva è proibito eseguire figure e salti.

Nelle fasi di rientro, inoltre, si dovrà sempre abbattere l'ala ad una distanza dalla riva utile a far sì che questa cada in acqua, prima della linea di bassa marea. In caso di uscita dalla zona per caduta, errore o scarroccio, il *kiter* dovrà abbattere l'ala ed uscire senza indugio dall'area riservata ai bagnanti senza creare intralcio o pericolo alla balneazione.

Durante tutto il periodo di attività in mare i *kiter* dovranno indossare un'idonea attrezzatura ausiliaria al galleggiamento.

Durante le fasi di uscita in mare *body drag* didattiche, l'istruttore è esentato dall'utilizzo dell'attrezzatura ausiliaria al galleggiamento al fine di agevolare l'assistenza dell'allievo.

Articolo 8 - Area per servizi.

Nell'ambito della *kite zone* di cui al precedente art. 5, la parte di spiaggia retrostante il “corridoio dedicato” è individuata quale **“area per servizi”** (zona a terra) a favore dei *kiter*.

In virtù del pertinente provvedimento stagionale di autorizzazione del competente Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio – Olbia della R.A.S., tale “area per servizi” è articolata nelle seguenti sottozone:

- a) area di deposito;
- b) area di preparazione - lancio/atterraggio;
- c) area insegnamento.

Articolo 9 - Disciplina dell'area per servizi.

Nella “**area per servizi**” è vietato il transito e la sosta dei bagnanti ovvero dei terzi estranei all'attività sportiva oggetto del presente provvedimento.

Nella “**area di deposito**” è vietato far volare il *kitesurf* ovvero effettuare il suo trasporto a linee distese.

Nella “**area di preparazione – lancio/atterraggio**”, in partenza, i *kiter*s potranno svolgere le operazioni per distendere le linee ed attaccarle all'ala; al rientro, i *kiter*s potranno avvolgere le linee alla barra. In tale area, delimitata da apposita segnaletica, è generalmente vietato far volare l'ala, fatto salvo il caso in cui il *kiter* si stia preparando al lancio, posizionandola allo zenit.

Nella “**area di insegnamento**” è vietata l'attività da parte dei soggetti non abilitati all'insegnamento di tale attività sportiva.

PARTE C

Porto Liscia - Disciplina delle attività d'insegnamento

Articolo 10 - Attività d'insegnamento del *kitesurf*.

Ad integrazione delle previsioni generali dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare in vigore, tutti i soggetti aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario che intendono effettuare l'attività di insegnamento della disciplina sportiva del *kitesurf* (d'ora in avanti indicate come Scuole di *kitesurf*) nell'ambito del Circondario Marittimo di La Maddalena devono essere muniti di ogni provvedimento autorizzativo (*in primis* dichiarazione ex Art. 68 Codice della Navigazione) di competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere, in particolare atti e/o provvedimenti necessari per l'esercizio di tali attività.

In particolare, risulta necessario che l'attività di insegnamento sia svolta da figure professionali di istruttori di vela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare e che gli istruttori in capo ad ogni soggetto abilitato all'insegnamento siano in possesso del brevetto della FIV (rilasciato nel rispetto del Sistema Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei tecnici sportivi del CONI e del Quadro europeo delle qualifiche - *European Qualification Framework (EQF)* dell'Unione europea); nelle more dei decreti attuativi della Legge 7 ottobre 2015, n. 167 richiamata in premessa, l'obbligo del possesso del brevetto FIV decorrerà dal 1 maggio 2017 al fine di permettere l'adeguamento di ogni altro brevetto, in possesso degli istruttori, abilitante all'insegnamento della presente disciplina.

Tali scuole, inoltre, hanno l'obbligo di presentare a questa Capitaneria di Porto **apposita dichiarazione**, in duplice copia, secondo il modello in Allegato 3, producendo apposito elenco nominativo del personale dipendente.

Sulla dichiarazione devono essere anche elencati i mezzi nautici per l'assistenza durante l'insegnamento che devono essere contrassegnati con un numero progressivo (esempio: 01/NOME SCUOLA).

Una copia di tale documento, appositamente vistata da questa Autorità Marittima, deve essere custodita dal rappresentante della scuola ed esibita al personale delegato alle verifiche che ne faccia richiesta.

È fatto obbligo di comunicare altresì a questa Autorità Marittima le eventuali successive modifiche e/o integrazioni dei nominativi del personale dipendente.

Ai fini della sicurezza della navigazione e della tutela della pubblica incolumità le scuole d'insegnamento di *kitesurf* devono:

- a) curare il posizionamento ed il perfetto mantenimento delle boe delimitanti il corridoio di lancio secondo lo schema allegato 2;
- b) curare il posizionamento e il perfetto mantenimento di un idoneo numero di cartelli – di materiale resistente alle intemperie - riportanti, in italiano ed in inglese, la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – AREA RISERVATA ALL’ATTIVITA’ DI KITESURF”
“WARNING – KITE ZONE ONLY”
- c) rendere immediatamente individuabili gli istruttori mediante l'utilizzo di pettorine ad alta visibilità o altro ausilio identificativo anche durante le attività di insegnamento a mare;
- d) attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio con personale certificato e all'uopo dedicato;
- e) rispettare i vigenti contratti collettivi nazionali di categoria, relativamente all'organizzazione e all'espletamento di detta attività;
- f) tenere un registro in cui elencare le generalità degli allievi e l'orario di inizio e termine lezione;
- g) verificare che le aree di cui all'allegato 2 siano mantenute pulite e prive di rifiuti a fine giornata;
- h) esporre in luogo ben visibile al pubblico copia della presente ordinanza nonché le tariffe applicate per i servizi resi;
- i) informare immediatamente l'Autorità Marittima al verificarsi di qualsiasi circostanza che costituisca pericolo per le persone, sia sulla spiaggia che in acqua, attraverso il numero di emergenza nazionale **1530**.

PARTE D

Disposizioni finali

Articolo 11 - Disposizioni generali e finali.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente provvedimento, la pratica del *kitesurf* è soggetta al rispetto delle norme generali dell'Ordinanza di sicurezza balneare in vigore.

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari situati presso Porto Pollo e Porto Liscia, località Isuledda, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito a seconda delle infrazioni ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell'articolo 53 del D. Lgs n. 171/2005 e dalle norme vigenti in materia di pesca.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Articolo 11 - Abrogazioni.

La presente Ordinanza abroga e sostituisce le Ordinanze n. 24/2015 e 93/2015 in premessa richiamate, nonché qualsiasi altra precedente disposizione di questa Autorità Marittima in contrasto con la presente.

La Maddalena, 17.03.2016

Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DERI




Legenda:

"A" IN ROSSO : area riservata esclusivamente alla balneazione

"B" IN BLU : corridoi di lancio e navigazione *windsurf* ed altri natanti non a motore

"C" IN GIALLO: corridoi di lancio unità a motore

"D" IN VERDE : corridoio dedicato *kitesurf*



Alla **CAPITANERIA DI PORTO**
 Via Amm. Mirabello (Località Punta Chiara)
 07024 – LA MADDALENA (OT)
cplamaddalena@mit.gov.it

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ prov. (____) il _____
 e residente in _____ prov. (____) in Via/Piazza _____, n. _____ C.F.
 _____ in qualità di _____ della Società/Ditta individuale
 _____ con sede a _____ prov. (____) in
 Via/Piazza _____ n. _____, Tel. _____, Cell. _____ iscritta al n.
 _____ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ esercente l'attività
 di insegnamento della disciplina del *kitesurf* nel Circondario marittimo di La Maddalena.

DICHIARA

Che il sotto-notato personale, è assunto quale dipendente della sopraccitata Società/Ditta individuale e svolge le mansioni di seguito riportate per l'attività di insegnamento della disciplina del *kitesurf* con le modalità previste dall'Ordinanza n. 38/2016 di questa Capitaneria di Porto.

Nr.	Cognome	Nome	Mansione	Abilitazioni e Brevetti
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				

Mezzi nautici per l'assistenza durante l'insegnamento numerati progressivamente (es: 01/ NOME SCUOLA)

Nr.	Tipologia Natante			
01/_____				
02/_____				
03/_____				

Il sottoscritto dichiara altresì che l'Autorità Marittima è da ritenersi, con la presente, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa, che in sede penale per eventuali danni a terzi e/o persone – ivi compresi i fruitori dei servizi – che dovessero verificarsi nel corso della predetta attività.

_____ il _____

IL DICHIARANTE

NOTA: il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, che i dati sopra indicati verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al seguente procedimento.

IL DICHIARANTE
